



# CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

Atto N. 7 del 28 MAGGIO 2015

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

**OGGETTO:** Dissesto Finanziario – Designazione del Funzionario responsabile in materia di tributi di pertinenza della gestione straordinaria di liquidazione presso il Comune di Squillace.

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **VENTOTTO** del mese di **MAGGIO** alle ore **9,00** nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 nella persona del Dott. Mario **PIZZINO** ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, ha adottato la presente deliberazione.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

**PREMESSO:**

- che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva, ha approvato la Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario **PIZZINO**;
- che con **Delibera n.01 del 05 febbraio 2015** l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;

**DATO ATTO:**

- che l'Organo Straordinario della Liquidazione (O.S.L.) non ha personalità giuridica autonoma e di conseguenza non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;
- che seppur straordinario, è un Organo del Comune, finalizzato all'interesse pubblico generale, non è Organo dello Stato e, di conseguenza, non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e, in



---

**CITTA' DI SQUILLACE**  
**PROVINCIA DI CATANZARO**  
**ORGANO STRAORDINARIO DI**  
**LIQUIDAZIONE**

---

- caso di giudizio, può decidere se avvalersi dei legali convenzionati dell'Ente o procedere ad apposito incarico;
- che l'Organo Straordinario della Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente;
  - che è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del Testo Unico, **può auto-organizzarsi.**

**CONSIDERATO:** - che la propria attività commissariale sarà ispirata:

- ai principi ed alle disposizioni della parte II, titolo VIII, dell' D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che disciplina il risanamento finanziario degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- alle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel Decreto del presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n.378;
- alle norme del Codice Civile che, per analogia, possano interessare l'attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

**TENUTO CONTO:**- che in base all'art.252, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatasi entro il **31 dicembre 2013;**

**CONSIDERATA:** - inoltre, l'obiettiva urgenza di dare immediato avvio ad **ulteriori** procedure preliminari della liquidazione, al fine di contenere al massimo possibile i tempi necessari all'effettuazione della complessiva procedura di risanamento;

**RAVVISATO** - che oltre alla 1) rilevazione della massa passiva; 2) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; e 3) liquidazione e pagamento della massa passiva, ai sensi dell'art.254 comma 3 del D.Lgs.267/2000; l'O.S.L. deve provvedere alla determinazione della massa attiva effettuata sulla base di quanto già statuito nella deliberazione n.1 del 5 febbraio 2015;



# CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

## ORGANO STRAORDINARIO DI

## LIQUIDAZIONE

### RILAVATO:

- che questo Organo Straordinario di Liquidazione deve avviare con sollecitudine una rilevante attività di accertamento sulle entrate comunali di propria competenza, ai sensi delle vigenti norme in materia;

### VISTI:

- il comma 8 dell'art.255 del TUEL: < l'Organo Straordinario di Liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'Ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'Ente ha omesso la predisposizione dei ruoli e del titolo di entrata previsto per legge";

- il comma 1 dell'art.7 del DPR 24 agosto 1993, n.378: " L'Organo Straordinario di Liquidazione provvede alla riscossione dei residui attivi. E' autorizzato ad approvare i ruoli delle imposte e delle tasse non riscosse, nonché a richiedere il versamento dei canoni patrimoniali, tutti relativi agli esercizi precedenti alla deliberazione di dissesto. L'Organo Straordinario di Liquidazione è abilitato a compiere tutti gli atti necessari alla riscossione dei crediti facenti parte della massa attiva, nei tempi più brevi resi possibili dalla normativa vigente, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'Interno";

- il comma 1 dell'art.253 del TUEL: l'Organo Straordinario di Liquidazione può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'Ente locale ed emanare direttive burocratiche;

- la deliberazione della Giunta comunale n.35 del 16/04/2015, acquisita al prot.OSL n.34 in data 14/05/2015, con la quale è stato individuato il personale dell'Ente di supporto all'attività del Commissario Straordinario di Liquidazione, tra il quale sono presenti dipendenti con specifiche professionalità maturate nel settore Tributi;

### RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 "Riordino della Finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n.421, concernente il riordino della finanza territoriale";

- il decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani....";

- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

- il decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 recante "disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici";

**CONSIDERATO:** - che la competenza in merito all'approvazione ed alla riscossione dei ruoli per gli esercizi di pertinenza, esplicitamente prevista per gli enti in dissesto dal TUEL e dal DPR 378/93 citati, deve essere inserita nel contesto ordinamentale esistente, come sopra delineato, per cui, ad avviso dell'Organo Straordinario della Liquidazione, le funzioni e i poteri residuali per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestione dei tributi comunali devono essere assegnati ad un funzionario dell'Ente;

**RITENUTO:** - pertanto, di avvalersi delle designazioni già effettuate dall'Amministrazione Comunale di Squillace anche per la parte di tributi relativa ad esercizi di propria competenza;

**VISTO:** - il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO:** - l'art. 13 del D.Lgs.n.196/2003;

**VISTO:** - il D.P.R. 24 agosto 1993, n.378;

### **DELIBERA**

- 1) La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di designare come funzionario responsabile dei tributi comunali relativi ad esercizi di pertinenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione il signor Rag. Facciolo Eraldo (cat. "D" del comparto Enti Locali), coadiuvato dall'istruttore (Cat.C) Merenda Vincenzo;
- 3) di dare atto che **la competenza all'approvazione dei ruoli resta in capo al Commissario Straordinario di Liquidazione.**
- 4) di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:
  - a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
  - b) sul sito internet istituzionale del comune: [www.comune.squillace.cz.it](http://www.comune.squillace.cz.it);
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
- 6) di dare incarico al Responsabile Affari Generali dell'Ente per la trasmissione della presente:
  - al Responsabile del Servizio Finanziario del comune di Squillace (CZ) rag. Facciolo Eraldo;
  - al dipendente Istruttore Merenda Vincenzo (Cat.C);
  - al Sindaco ed al Segretario Comunale del Comune di Squillace.

Alle ore 13,30 termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE  
(dott. Mario PIZZINO)

